



Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Potenza

In Liquidazione ai sensi dell'art.2 della L.R. di Basilicata n.7 del 3.3.2021 pubblicata sul B.U.R.B. n. 18 del 6.3.2021

Prot. 1182 del 09.03.2022

DELIBERA L. n. 23/2022

OGGETTO: Richiesta di interruzione del Procedimento davanti alla Corte d'Appello di Potenza iscritto al n. 65/2015 promosso dal Consorzio volto ad ottenere la riforma della sentenza di 1° grado emessa dal Tribunale Civile di Potenza a favore della Sig.ra Costantino Maria Giovanna e altri per indennità di esproprio e risarcimento del danno. Conferimento incarico per la riassunzione del procedimento dinanzi alla Corte d'Appello di Potenza.

PREMESSO che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza a far data dal 6 marzo 2021 è stato posto in liquidazione, in forza di quanto disposto dal comma 1 dell'art 2 della Legge Regionale n. 7 del 3.3.2021 pubblicata sul BURB n. 18 del 6.3.2021;

CHE L'art. 3 della citata legge regionale espressamente dispone che "per la liquidazione dell'ente pubblico economico di cui all'art. 2 trova osservanza il Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) o, comunque, la vigente legislazione statale competente per materia".

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 202100417 del 27 maggio 2021, con la quale, tra l'altro,:

- visto l'articolo 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni sugli enti dissestati, in base al quale "fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario";
- considerato che, in ragione dei principi di completezza e unità dell'ordinamento giuridico della Repubblica, in sede di applicazione della legge è necessario colmare la lacuna della disciplina mediante il ricorso all'interpretazione analogica, così come previsto dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale;
- considerato che la disciplina recata dall'art. 15 del D.L. n. 98/2011, ancorché non direttamente applicabile alle regioni, è disciplina generale analoga a quella per la quale "l'odierno assetto normativo appare carente" (come rilevato dalla Corte

costituzionale con sentenza n. 22/2021) in riferimento alle crisi di solvibilità degli enti pubblici economici regionali;

- ritenuto pertanto, di disporre la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza, ai sensi della vigente e uniforme disciplina di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti pubblici economici a vigilanza regionale, e conseguentemente di dover provvedere, senza indugio, alla nomina del commissario liquidatore;

è stato nominato - ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7/2021 - Liquidatore l'Avv. Giuseppe FIENGO;

DATO ATTO che con l'art. 12, comma 6 bis, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, così come modificato dalla legge di conversione, 29 luglio 2021, n. 108, è stato introdotto il comma 5 bis all'art. 15 del D.L. n. 98/2011, che prevede: "Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1".

CHE con delibera della Giunta Regionale n 202100685 del 3 settembre 2021, è stato preso atto della novella legislativa in narrativa che ha reso espresso quanto già implicitamente dedotto dalla deliberazione n. 417/2021 in via interpretativa richiamandosi ad una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale e ritenuto pertanto di confermare, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 5 bis del novellato articolo 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza e la conseguente nomina del liquidatore, già disposte con la deliberazione di Giunta regionale n. 417 del 27 maggio 2021 e relativi allegati;

PRESO ATTO della:

- relazione dell'Avv. Gerardo Donnoli del 21.09.2021 sui contenziosi giudiziari quale legale di fiducia del Consorzio tra i quali con riferimento al procedimento in oggetto comunicava di aver invocato, all'interno della comparsa conclusionale, "la interruzione del giudizio in forza della deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n.415/2021";
- pec dell'Avv. Gerardo Donnoli del 4 mazo 2022, legale di fiducia del Consorzio nel procedimento in narrativa, acquisita al protocollo consortile con il n. 1107/2022, con la quale significa che - a suo giudizio "il procedimento in epigrafe deve essere riassunto onde evitare che le appellate possano reclamare l'importo indicato nella sentenza emessa dal Giudice di prime cure".

RITENUTO, pertanto, di decidere che ricorrano motivazioni e circostanze per richiesta di riassunzione davanti alla Corte d'Appello di Potenza del procedimento iscritto al n. 65/2015, affidando l'incarico all'Avv. Donnoli, legale di fiducia del Consorzio nel procedimento di cui si tratta, che ha manifestato la disponibilità all'incarico con la riduzione al 50% delle tariffe professionali ex art. 4, comma 1, D.M. n.55/2014;

VISTA la L.R. n. 7 del 3 marzo 2021 e le D.G.R. n. 417 del 27 maggio 2021 e n.685 del 3.9.2021 e relativa documentazione, nonché i decreti attuativi DGR 855 e 856 del 22 ottobre 2021;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse e i documenti citati in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che le motivazioni di cui in premessa si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
2. di prendere atto della:
 - relazione dell’Avv. Gerardo Donnoli del 21.09.2021 sui contenziosi giudiziari quale legale di fiducia del Consorzio tra i quali con riferimento al procedimento in oggetto comunicava di aver invocato, all’interno della comparsa conclusionale, “la interruzione del giudizio in forza della deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n.415/2021”;
 - pec dell’Avv. Gerardo Donnoli, legale di fiducia del Consorzio nel procedimento in narrativa del 4 marzo 2022, acquisita al protocollo consortile con il n. 1107/2022, con la quale significa che - a suo giudizio “il procedimento in epigrafe deve essere riassunto onde evitare che le appellate possano reclamare l'importo indicato nella sentenza emessa dal Giudice di prime cure”.
3. di incaricare l’Avv. Gerardo Donnoli del foro di Potenza, con studio alla Via dei Molinari, 18 Potenza, affinché provveda all’riassunzione davanti alla Corte di Appello di Potenza del Procedimento iscritto al n. 65/2015, che ha manifestato la disponibilità all’incarico con la riduzione al 50% delle tariffe professionali ex art. 4, comma 1, D.M. n.55/2014
4. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione è depositata presso gli uffici consortili, che ne cureranno la conservazione nei termini di legge.
5. di trasmettere il presente all’ufficio Sistemi Produttivi, Infrastrutture Culturali, Scolastiche e Sport individuato dalla Giunta Regionale della Regione Basilicata quale Ufficio di coordinamento delle attività amministrative dell’Autorità di Vigilanza per quanto di competenza.

Tito, lì 9 marzo 2022

IL LIQUIDATORE
Avv. Giuseppe FIENGO